

Oggetto: CONCESSIONE GRATUITA' UTILIZZO PALANAUNIA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - FONDO.

Premesso che:

- Con propria deliberazione n. 14 del 28 marzo 2003, esecutiva, il Consiglio comunale di Fondo ha approvato il Capitolato d'oneri per la gestione dei locali attualmente agibili del Palanaunia sito in piazza Stefenelli n. 4, da parte della Cooperativa Smeraldo scarl con sede in Fondo piazza San Giovanni n. 11, alla quale sono stati concessi in uso;
- L'art. 2 di tale capitolato prevede che il Comune di Fondo possa beneficiare gratuitamente di 30 giornate l'anno di utilizzo del Palanaunia, di cui al massimo 10 in periodo invernale;
- L'art. 13 recita altresì: "... le associazioni di volontariato senza fini di lucro, con sede nel Comune di Fondo, potranno ottenere, in occasione di particolari manifestazioni, l'uso gratuito del Palanaunia, previo benestare dell'amministrazione comunale, che in tal caso utilizzerà le giornate a disposizione o si accollerà il canone di utilizzo ...";

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capitolato d'oneri per la gestione dei locali attualmente agibili del Palanaunia, approvato con deliberazione n. 14 del 28 marzo 2003, esecutiva;

Vista la richiesta pervenuta al prot. com.le n. 6600 dd. 10.11.2009 dell'Associazione Nazionale Alpini di Fondo di concessione della gratuità per la struttura del Palanaunia nelle giornate del 12 e 13 giugno 2010 in occasione del 80° di fondazione del gruppo;

Ritenuto che tale iniziativa rientri tra i casi per i quali è prevista la possibilità di concessione da parte del Comune di Fondo la gratuità dell'uso del Palanaunia ai sensi dell'art. 13 del citato Capitolato;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta domanda e di accordare, per la manifestazione precisata, la gratuità della struttura richiesta nei modi e termini seguenti:

<i>Soggetto richiedente/beneficiario</i>	<i>Data manifestazione/ Giornate richieste</i>	<i>Manifestazione/uso</i>	<i>Gratuità accordata</i>
ANA	12 e 13 GIUGNO 2010	80° FONDAZIONE DEL GRUPPO DI FONDO	02 giornate

Dato atto altresì che le spese per le pulizie sono a carico dei soggetti richiedenti/beneficiari per tutte le giornate di utilizzo del Palanaunia e che tali pulizie, ai fini della salvaguardia della struttura e delle attrezzature ivi depositate, devono essere effettuate direttamente dalla Coop. Smeraldo, gestore della struttura, alla quale dovrà quindi essere direttamente corrisposto quanto dovuto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Dato atto che non viene effettuato nessun impegno di spesa e pertanto non necessita l'acquisizione dell'attestazione di copertura della spesa;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale,

DELIBERA

1. Di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, l'uso gratuito della Sala del Bosco presso il Palanaunia come segue:

<i>Soggetto richiedente/beneficiario</i>	<i>Data manifestazione/ Giornate richieste</i>	<i>Manifestazione/uso</i>	<i>Gratuità accordata</i>
ANA	12 E 13 GIUGNO 2010	80° FONDAZIONE DEL GRUPPO DI FONDOe	02 giornate

2. Le giornate effettivamente concesse in forma gratuita, sono quantificate nell'apposita colonna della tabella riportata sopra, mantenendo inalterata la richiesta effettuata dal fruitore: eventuali variazioni o rinunce dovranno essere immediatamente comunicati al Comune di Fondo ed alla Cooperativa Smeraldo.
3. Di dare atto che le spese per le pulizie dei locali sono a carico dei soggetti richiedenti/beneficiari.
4. Di dare atto che dal presete provvedimento non derivano spese a carico del bilancio comunale.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Coop. Smeraldo con sede a Fondo – P.zza S. Giovanni, 9 e di dare comunicazione della concessione gratuita in esame ai soggetti richiedenti/beneficiari, come in premessa indicati.
6. Di comunicare ai capigruppo consiliari l'avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 23.10.1998 n. 10.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 13 L.R. 10/1998;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034.